



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI
dalla legge 13 luglio 2015, n. 107:
*Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti*

- 88 -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: <i>RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI</i>	6

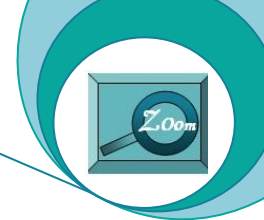


PREMESSA

Con le pubblicazioni ZOOM e LENTE DI INGRANDIMENTO si vuole analizzare una legge prendendo in esame il complesso degli adempimenti dalla medesima previsti ai fini della sua attuazione. In tal modo si intende dare risalto alla attività di attuazione, sia sul piano normativo, sia su quello dell'adozione di specifici atti amministrativi, così da consentire al Parlamento di disporre di informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa e anche in vista di una verifica sull'efficacia della legislazione.

Nella pubblicazione ZOOM trovano collocazione, in corrispondenza di leggi e decreti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le tabelle riepilogative degli adempimenti da essi previsti. Si vogliono, in tal modo, segnalare i decreti legislativi, gli atti normativi secondari previsti da leggi e atti aventi forza di legge e taluni atti amministrativi di carattere generale o aventi natura organizzativa negli stessi contemplati. La collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO riguarda, invece, la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi o atti aventi forza di legge, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

Si ricorda infine che, con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala le relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo, ma anche da enti non governativi.



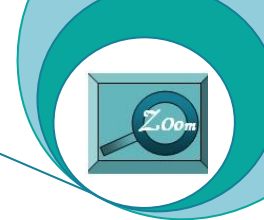
ADEMPIMENTI PREVISTI

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

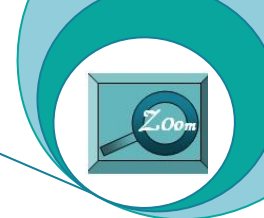
**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015,
con entrata in vigore: 16 luglio 2015.**

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 11	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 2015	Decreto che ridefinisce i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.



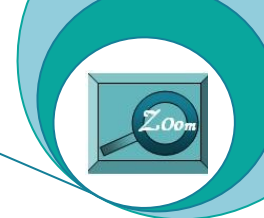
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 21 ¹	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2015	Decreto che stabilisce modalità e criteri per il riconoscimento dell'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

¹ Il comma 21 indica quale finalità del decreto il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, lettere e) (sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali) e f) (alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini), nonché la promozione dell'eccellenza italiana nelle arti.



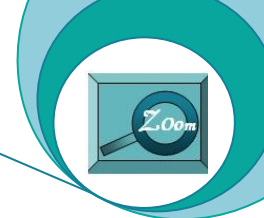
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 23 secondo periodo	Governo	Eventuale, "decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti"	Regolamento con il quale possono essere apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sulla base degli esiti del monitoraggio, previsto dal primo periodo del comma 23. ²

² Il comma 23, al primo periodo, prevede, al fine di innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziarne le competenze, promuovere l'occupabilità, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettui, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), un monitoraggio annuale dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



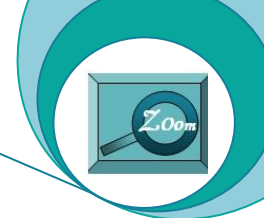
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 28	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Garante per la protezione dei dati personali	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 12 gennaio 2016	Regolamento che disciplina le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze. 3

³ Si ricorda che la prima parte del comma 28 prevede l'attivazione, nel 2° biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, di insegnamenti opzionali, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Inoltre, è istituito il Curriculum dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico.



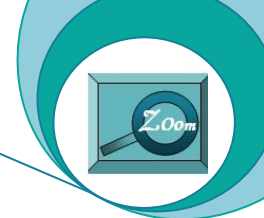
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 37 ⁴	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5- <i>bis</i> del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni		Regolamento che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

⁴ In realtà il riferimento è all'articolo 5, comma 4-*ter*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il cui primo periodo e' sostituito ad opera dello stesso comma 37 dell'articolo 1



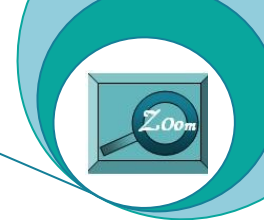
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 41	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico	A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016	Istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.
art. 1 co. 44 ⁵	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 12 gennaio 2016	Definisce l'offerta formativa di cui al presente comma, ove si prevede che le istituzioni formative accreditate dalle regioni possano definire ed attuare percorsi di istruzione e formazione professionale per gli studenti del secondo ciclo scolastico.

⁵ Il comma 12 prevede che le istituzioni formative accreditate dalle regioni possano definire ed attuare percorsi di istruzione e formazione professionale per gli studenti del secondo ciclo scolastico, percorsi definiti a livello nazionale secondo la procedura ivi stabilita. Si deve tener conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma 12 pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado.



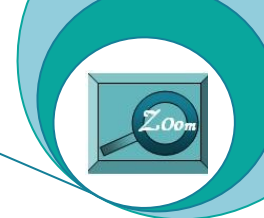
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 46 ⁶			Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni che definisce la struttura e i contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, che integra il diploma professionale di tecnico (quadriennale) - conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni - ai fini dell'accesso agli istituti tecnici superiori, parimenti al possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

⁶ Il comma 46 disciplina l'accesso agli istituti tecnici superiori, che si consente con il possesso (oltre che di un diploma di istruzione secondaria superiore), di un diploma professionale di tecnico (quadriennale) conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, integrato da un percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni.



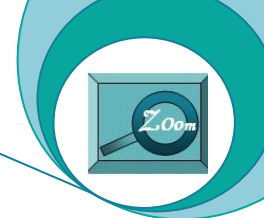
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 47	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 2015	Decreto che fissa le linee guida riguardanti le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori. ⁷
art. 1 co. 48	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata	Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 14 ottobre 2015	Decreto che fissa le linee guida sui percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina.

⁷ Il decreto dovrà riguardare le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive e la composizione delle commissioni esaminatrici, l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi e il rilascio del diploma, la partecipazione di soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, la previsione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, di un patrimonio non inferiore a 50.000 euro e che comunque garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, la previsione di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniformi su tutto il territorio nazionale, nonché la previsione che le fondazioni esistenti possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse

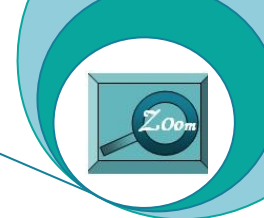


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 51	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentiti i Ministri competenti	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 2015	Regolamento che definisce i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.
art. 1 co. 56	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Adozione del Piano nazionale scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze.
art. 1 co. 64 ⁸	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata	Triennale a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017	Decreti che determinano l'organico dell'autonomia su base regionale, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili.

⁸ Il comma 63 dispone che le istituzioni scolastiche perseguono le finalità della legge e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento, attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa. La consistenza del medesimo organico è determinata tenendo conto del fabbisogno di posti indicati da ogni istituzione scolastica nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili



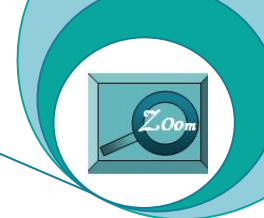
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 66	Uffici scolastici regionali su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali	A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 30 giugno 2016	Definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti) in cui, secondo lo stesso comma 66, sono articolati i ruoli del personale docente.
art. 1 co. 68	Direttore dell'ufficio scolastico regionale	A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017	Decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale con cui, per l'anno scolastico 2015/2016, l'organico dell'autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali.
art. 1 co. 69	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	Annuale A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017	Decreto che, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, come definite dalla presente legge, costituisce annualmente, un ulteriore contingente di posti.



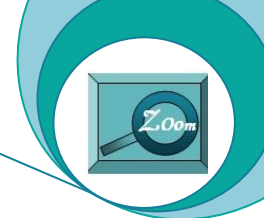
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 87 ⁹	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15 agosto 2015	Decreto che definisce le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, volto all'immissione dei soggetti, di cui al comma 88, nei ruoli dei dirigenti scolastici. 10
art. 1 co. 92	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che predispone le misure applicative in merito al conferimento di posti di dirigente scolastico ai soggetti idonei del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 ^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

⁹ Il comma 87 individua quale finalità del decreto quella di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88.

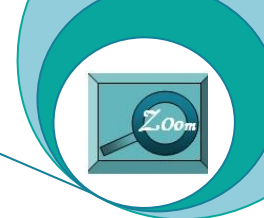
¹⁰ Il comma 88 dell'articolo 1 della legge prevede che il decreto di cui al comma 87 riguarda: a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici ; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 118	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che individua gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
art. 1 co. 122	Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze	Da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 14 settembre 2015	Decreto che definisce i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui al comma 121.

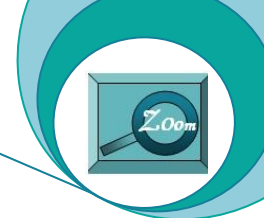


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 124	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria	Triennale 31 dicembre	Decreto di adozione del Piano nazionale di formazione che indica le priorità nazionali per la definizione delle e attività di formazione da parte dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
art. 1 co. 126	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che ripartisce, a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche, il Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

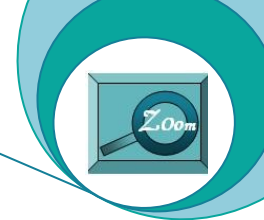


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 143 ¹¹	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 12 gennaio 2016	Regolamento che modifica il regola- mento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo- contabile dei convitti e degli educandi. Determina, inoltre, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge, la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche.
art. 1 co. 148	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che definisce le modalità per il versamento delle somme riguardanti le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione.

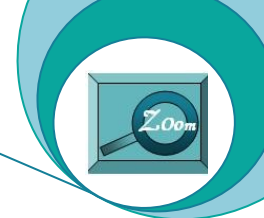
¹¹ Il comma 143 dell'articolo 1 individua quale finalità del decreto quella di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 152 primo periodo	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 13 novembre 2016	Piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
art. 1 co. 152 terzo periodo	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Annuale	Relazione alle Camere finalizzata all'illustrazione degli esiti delle attività di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
art. 1 co. 153	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 15 agosto 2015	Decreto che provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

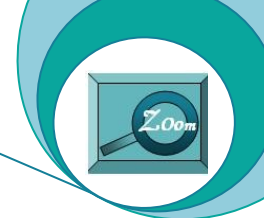


FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 155	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano		Decreto con il quale si indice un concorso avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi per la costruzione di scuole innovative, individuate dalle Regioni ai sensi del comma 154.
art. 1 co. 160	Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca		Decreto che definisce i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico dell'edilizia scolastica.
art. 1 co. 161	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che definisce i criteri e le modalità per la destinazione delle economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento per la sicurezza degli edifici scolastici, ovvero della sua mancata realizzazione, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica, individuati nell'ambito della programmazione nazionale.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 165	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 15 agosto 2015	Rende note attraverso il sito <i>web</i> del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modalità della rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. ¹²
art. 1 co. 172	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Annuale	Decreto che individua, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, gli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili ai quali possono essere destinate le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relative all'edilizia scolastica.

¹² Si ricorda che, ai sensi del medesimo comma 165 dell'articolo 1 della presente legge, gli enti beneficiari dei finanziamenti per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici debbono produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione dei lavori eseguiti.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 178	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 14 settembre 2015	Decreto che definisce i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali effettuati per garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, di cui al comma 177. ¹³
art. 1 co. 180	Governo ¹⁴	Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge 16 gennaio 2017	Decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge. 15 16 17

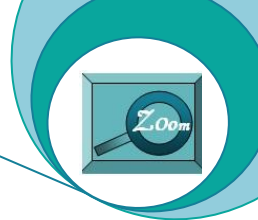
¹³ Il comma 206 dell'articolo 1 della legge in esame, prevede che nell'emanazione del decreto in oggetto, si tenga conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

¹⁴ I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

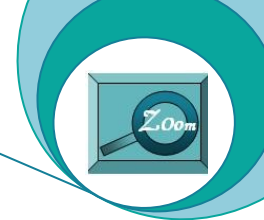
¹⁵ Il successivo comma 181 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri diretti stabiliti dallo stesso comma 181.

¹⁶ Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

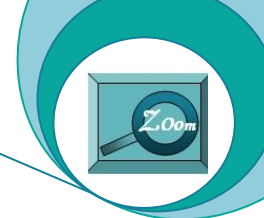
¹⁷ Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 (che stabilisce principi e criteri direttivi) e 182 (che prevede, tra l'altro, l'adozione su proposta del ministro dell'università e della ricerca), il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 183	Governo, ovvero Ministro competente		Regolamenti finalizzati alla raccolta per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 dell'articolo 1 della medesima legge.



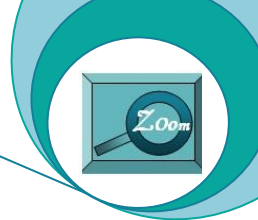
FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 206 primo periodo	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che costituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, un comitato di verifica tecnico- finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 206 secondo periodo	Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che destina all'incremento del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui al comma 202, gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge. ¹⁸

Deliberato il 2 ottobre 2015

¹⁸ Per quanto concerne i possibili risparmi, il comma 206 dell'articolo 1 della legge in esame, fa riferimento a quelli eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105 (che riguardano il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado), accertati nell'esercizio finanziario 2015.



Ultimi Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

N. 87 - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati in merito al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

N. 86 - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188: Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23

N. 85 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).

N. LXXXIV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

N. LXXXIII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183: Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

N. LXXXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178: Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

N. LXXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

N. LXXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

N. LXXIX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.

N. LXXVIII - XVII. Adempimenti previsti in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

N. LXXVII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163: Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

N. LXXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

N. LXXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

N. LXXIV - XVII. Costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio e primi adempimenti relativi alla legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.